

# Il decreto Milleproroghe convertito in legge: le novità e le conferme

---

25 Febbraio 2025



Numerose le conferme e le integrazioni al testo originario del cosiddetto Decreto Milleproroghe (n. 202 del 2024 ) all'atto della sua conversione (Legge 15 del 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio). Vediamo le novità più rilevanti, che interessano il mondo delle costruzioni.

## **Tributi comunali, prorogati i termini delle delibere di approvazione delle aliquote**

Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita la proroga dei termini per l'approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. Già la Legge di bilancio 2024 aveva previsto, per l'anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024. Tutto ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28

ottobre dell'anno di riferimento.

La Legge di conversione del Milleproroghe ha prorogato i termini anche per il 2024: sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025. L'eventuale differenza tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l'IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.

### **Rinviato al 2026 il regime di esenzione IVA per gli Enti associativi**

La nuova legge rinvia dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il passaggio dall'attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati in conformità alle finalità istituzionali per Associazioni politiche, sindacali e di categoria, prevedendo il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari per soci, associati o partecipanti.

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell'attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d'affari dell'Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l'apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell'operazione.

Il rinvio al 1° gennaio 2026 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l'opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l'attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l'apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.

### **Rottamazione-quater, riammissione dei decaduti alla definizione agevolata**

L'art. 3-bis della Legge prevede la possibilità di riammissione alla cosiddetta Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso,

insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 con l'obiettivo di consentire ai contribuenti l'estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il termine di adesione alla definizione è scaduto lo scorso 30 giugno 2023 (come differito dal Decreto legge 51 del 2023). In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata è risultata inefficace. Ma più volte il Legislatore ha prorogato le scadenze. Già una prima volta con il Decreto Legge n. 145 del 2023 che ha rimesso in termini i contribuenti consentendo di effettuare i versamenti con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023. Poi, ancora, con il Decreto Legge 215 del 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata.

Ora, con la conversione del Milleproroghe, la legge prevede un'ulteriore ancora di salvataggio per i soggetti decaduti: coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme da corrispondere alle relative scadenze, possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.

Il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, l'apposita dichiarazione con modalità telematiche che saranno chiarite dall'agente della riscossione entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo le scadenze definite dalla medesima legge. La prima rata è da pagare entro il 31 luglio 2025. Entro questa data è possibile saldare, in un'unica soluzione, le somme ancora dovute.

### **Transizione 5.0 , ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta**

La Legge di conversione del Milleproroghe amplia l'arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d'imposta della cosiddetta Transizione 5.0. La norma, difatti, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente

alla presentazione della relativa domanda di accesso.

Il credito d'imposta è disciplinato dall'articolo 38 del Decreto Legge 19 del 2024, il quale circoscrive l'agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell'ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

La Legge di conversione scioglie i dubbi di natura temporale relativi alla portata del beneficio. Dunque, il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al beneficio fiscale (richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).

### **Bonus alberghi prorogato al 31 ottobre 2025**

La nuova Legge conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d'imposta in misura pari all'80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100mila euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi. L'estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell'incentivo in base a quanto stabilito dall'Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, inviando istanza telematica sulla piattaforma online gestita da Invitalia. Per loro, quindi, c'è più tempo per completare gli interventi agevolati.

In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione.

Resta fermo che il credito d'imposta e il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l'uno dall'altro (il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d'imposta, che, in

virtù di quanto previsto dal Decreto Legge sull'attuazione del Pnrr (poi convertito nella Legge 233 del 2021), è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

## **Allegati**

[Legge\\_n\\_15\\_del\\_21\\_febbraio\\_2025](#)

[Apri](#)